

Sentenza, Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, 23 gennaio 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE III CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. OMISSIS/2013 R.G. promossa da:

SOCIETA' SRL (C.F. OMISSIS) rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse, sito in Verona, via OMISSIS;

ATTRICE

contro

ARCHITETTO, (C.F. OMISSIS) rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Verona, OMISSIS;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE

Come da verbale di udienza del 29 maggio 2014

PARTE CONVENUTA

Come da verbale di udienza del 29 maggio 2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

SOCIETA' SRL ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l'**ARCHITETTO** per sentito condannare al rimborso in proprio favore delle spese notarili, di custodia e legali poste a suo carico nella procedura esecutiva immobiliare n. 183/2009 che lo stesso aveva proposto sempre davanti a questo Tribunale sulla base di un decreto ingiuntivo ottenuto in data 10 maggio 2007 per il pagamento del compenso per prestazioni professionali rese in favore della odierna attrice, quantificato in euro 105.861,07 oltre interessi .

L'attrice, per meglio dar conto delle ragioni della propria domanda, ha esposto:

- di aver proposto opposizione avverso il predetto decreto contestando di essere debitrice e sostenendo che le obbligazioni per il pagamento delle prestazioni rese dall'arch.

ARCHITETTO dovevano far carico ad altro soggetto **ALTRA SOCIETA'** che era stata pertanto chiamata in causa;

- che il decreto opposto era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 9 giugno 2008;
- che in data 28 luglio 2008 il **ARCHITETTO** aveva notificato atto di precetto rinnovato l'8 gennaio 2009 e in data 27 marzo 2009 atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto il fabbricato meglio descritto in atto di citazione;
- che, con sentenza n. 2373/2012, depositata in data 8 novembre 2012, il

Tribunale di Verona aveva revocato il predetto decreto e condannato la terza chiamata **ALTRA SOCIETA'** al pagamento delle parcelle.

L'attrice ha anche chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno che questi le aveva arrecato ponendo in esecuzione il succitato titolo giudiziale e che ha indicato nella differenza tra il valore dell'immobile, quale era stato accertato nel corso della procedura esecutiva (euro 209.000,00), e il prezzo al quale era stato aggiudicato all'esito di essa (euro 166.000,00).

Il convenuto si è costituito ritualmente in giudizio e, avendo rilevato che il giudizio era stato assegnato allo stesso giudice persona fisica che aveva trattato e definito quello sopra citato, ha chiesto che questi valutasse l'opportunità di astenersi ai sensi dell'art. 51 comma 2 c.p.c.

In via preliminare il **ARCHITETTO** ha eccepito la nullità dell'atto di citazione atteso che, a suo dire, l'attrice aveva ommesso di allegare gli elementi di fatto e di diritto che costituivano il fondamento della sua domanda e in particolare non aveva spiegato in cosa fosse consistito l'elemento soggettivo del fatto (lecito ipotizzato).

Qualora il titolo della pretesa di controparte fosse stato rinvenuto nel disposto dell'art. 96 secondo comma c.p.c., come poteva desumersi dalla sua prospettazione, essa avrebbe dovuto essere avanzata davanti al giudice del merito vale a dire a quello che aveva trattato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o al limite al giudice dell'esecuzione e non poteva essere proposta in via autonoma con la conseguente incompetenza del giudice adito.

In via ulteriormente subordinata il convenuto ha avanzato istanza di sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in attesa della definizione del giudizio di appello che era stato proposto avverso la sentenza del Tribunale di Verona.

Nel merito il convenuto ha resistito alla domanda avversaria, assumendo che poiché, nel predetto giudizio non vi era stata definitiva e totale soccombenza del convenuto nè era stata accertata l'inesistenza del diritto esecutivamente azionato nè vi era prova di colpa nemmeno lieve del convenuto e del danno conseguente alla sua condotta non sussisteva nessuno dei presupposti per l'affermazione di una propria responsabilità ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c.

Sentenza, Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, 23 gennaio 2015

La causa è giunta a decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria a seguito del rigetto da parte di questo Giudice delle istanze istruttorie delle parti.

In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, atteso che egli stesso ha dimostrato di aver perfettamente compreso che il titolo della pretesa di controparte è costituito dalla condotta, asseritamente illecita, che egli avrebbe posto in essere, dando corso ad una esecuzione immobiliare divenuta illegittima, a seguito della caducazione a posteriori del titolo esecutivo sul quale si fondava.

Sempre in via preliminare va parimenti disatteso il rilievo di parte attrice secondo cui sussisterebbero i presupposti per l'astensione di questo giudice dalla trattazione del presente giudizio per aver trattato anche il giudizio di opposizione decreto ingiuntivo sopra citato. Infatti, come ha obiettato la difesa di parte attrice, questo giudizio non ha ad oggetto l'accertamento definitivo, nel merito, della sussistenza o meno del diritto di credito dell'arch. Dalla Valentina nei confronti di **SOCIETA' SRL**. In esso invece si controverso delle conseguenze pregiudizievoli dell'azione esecutiva che è stata promossa nei confronti dell'attrice sulla scorta di quel titolo.

Va decisamente esclusa poi la ricorrenza dei presupposti per sospendere il presente giudizio, istanza che è stata parimenti avanzata dal convenuto. Infatti, con la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado è stato revocato il decreto ingiuntivo opposto ed esso non potrà riacquistare efficacia nemmeno qualora la suddetta pronuncia dovesse essere riformata in appello, con contestuale condanna di **SOCIETA' SRL** in favore del **ARCHITETTO**, ma, casomai, sar sostituito da questa.

Indipendentemente dall'esito del gravame avverso la sentenza di primo grado, quindi, la caducazione del titolo sulla base del quale era stata promossa l'esecuzione ha prodotto già delle conseguenze nella sfera giuridica dell'attrice: ed in particolare quello di far sorgere il suo diritto ad ottenere il ristoro dei danni patiti.

Occorre ora valutare l'eccezione di incompetenza che il convenuto ha sollevato, sul presupposto che l'ipotesi di responsabilità prospettata dall'attrice è riconducibile a quella prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c.

Sul punto è necessario innanzitutto chiarire che, tale rilievo non riguarda la competenza del giudice adito ma piuttosto l'ammissibilità della domanda di parte attrice, poiché, secondo la Corte di Cassazione, "l'art. 96 c.p.c. non detta una regola sulla competenza, non indica cioè davanti a quale giudice va esercitata l'azione dalla norma (in tesi) riconosciuta, ma disciplina un fenomeno endoprocedurale, consistente nell'esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare una istanza collegata o connessa all'agire o al resistente in giudizio" (Cass., sez. III, 20 novembre 2009, n.24538).

La difesa di parte convenuta ha contestato la summenzionata premessa, sostenendo che le proprie domande si fondano sulla sopravvenuta illegittimità della procedura esecutiva promossa dal

convenuto, e quindi su una fattispecie estranea all'ambito di applicazione dell'art. 96, comma secondo, c.p.c. e ha richiamato alcune pronunce di legittimità a sostegno del proprio assunto.

Quest'ultimo richiamo, a ben vedere, risulta però fuorviante poiché le sentenze citate, laddove affermano che non rivelano gli stati soggettivi dell'accipiens, che abbia ottenuto una somma di denaro sulla base di un titolo poi caducato, si riferiscono ad ipotesi di riforma della sentenza di condanna di primo grado provvisoriamente esecutiva, e quindi all'azione di ripetizione conseguente, quale quella che avrebbe potuto essere spiegata dalla attrice per ottenere la restituzione della somma che avesse versato a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

L'attrice ha invece richiesto la rifusione delle spese sostenute nella procedura esecutiva e il risarcimento del conseguente danno emergente, svolgendo quindi una domanda risarcitoria che ricade sicuramente nell'ambito di applicazione dell'art. 96, secondo comma, c.p.c.

Ciò detto, occorre ora stabilire se tale domanda avrebbe dovuto essere proposta al giudice del merito, vale a dire al giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o al giudice dell'esecuzione, come parimenti sostenuto dalla difesa del convenuto.

Orbene il rilievo è fondato solo con riguardo al danno da lucro cessante lamentato dall'attrice e consistente nel minor prezzo dell'immobile aggiudicato all'esito dell'espropriazione rispetto a quello di mercato quale era stato stimato dal ctu.

Tale pregiudizio, infatti, si verificò con l'aggiudicazione dell'immobile, che risale al 14 dicembre 2011 (circostanza incontestata e comunque risultante anche dal progetto di distribuzione prodotto sub 11 dalla attrice), e quindi ben prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è del 1 marzo 2012.

Da ciò consegue che l'attrice ben avrebbe potuto richiedere il risarcimento di tale danno in quel momento, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale che, nell'attribuire la competenza a giudicare in materia di responsabilità processuale aggravata al giudice investito della causa dal cui esito si pretenda dedurre tale responsabilità, consente la formulazione della relativa domanda fino all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio in cui si è verificato il fatto generatore di responsabilità, fatto salvo il diritto di chiedere successivamente il ristoro degli ulteriori danni che si fossero verificati in seguito. La circostanza che essa sia rimasta invece inerte allora le preclude la possibilità di invocare quel principio.

E' evidente poi che il giudice che, ai sensi dell'art. 96, secondo comma c.p.c., accertò l'inesistenza del diritto sulla base del quale era stata compiuta l'esecuzione forzata fu proprio il giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi per le spese della procedura esecutiva (spese notarili e di custodia, spese per la cancellazione del pignoramento e spese legali), poiché **SOCIETA' SRL**

ebbe contezza del relativo ammontare solo dopo la succitata udienza di precisazione delle conclusioni, per la precisione in data 28 maggio 2012, quando venne comunicata alle parti la prima bozza del progetto di distribuzione del ricavato della vendita (doc. 9) rispetto alla quale ha anche formulato le proprie osservazioni. E' evidente, quindi, che alla data dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (1 marzo 2012) quel danno per l'attrice non si era ancora realizzato ed essa quindi non avrebbe potuto chiederne il ristoro.

A fronte di tale emergenza è irrilevante che gli eventi processuali integranti l'arco della responsabilità si fossero verificati prima di quel momento ed in particolare il 24 marzo 2009 il pignoramento, il 22 giugno 2009 l'istanza di vendita, il 14 dicembre 2011 l'aggiudicazione del bene. Infatti quel tipo di danno si verificò solo con l'ordinanza del G.E. del 6 marzo 2013 che quantificò l'ammontare delle spese di custodia e notarili (doc. 17 di parte attrice) e contestualmente dichiarò l'estinzione del processo esecutivo.

A ben vedere, inoltre, nel corso del giudizio di esecuzione, e fino al momento della revoca del decreto ingiuntivo da parte del giudice dell'opposizione, non si erano realizzate le condizioni per la formulazione di una domanda risarcitoria avente ad oggetto quel danno, dal momento che l'esecuzione era iniziata e proseguita sulla base di un titolo valido ed efficace, costituito dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Alla luce di tali particolari deve escludersi che quella domanda potesse essere avanzata mediante opposizione all'esecuzione come sostenuto dalla difesa di parte convenuta.

Essa, pertanto, è stata correttamente avanzata con un autonomo giudizio, in aderenza ad un orientamento della Suprema Corte che ha stabilito che *"l'azione di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. non può di regola essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha origine, salvo che ciò sia precluso da ragioni attinenti alla stessa struttura del processo e non dipendenti dalla inerzia della parte"* (Cass. 18 febbraio 2000, n.1861).

Negli stessi termini si è espressa, più recentemente, anche Cass., 20 novembre 2009, n.24538, che ha affermato che l'istanza ai sensi dell'art. 96 c.p.c., *"pur essendo volta ad attivare una tutela di tipo aquiliano ...non può tuttavia essere considerata espressione di una potestas agendi esercitabile al di fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata, e quindi in via autonoma e consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo offerto dall'art. 96 c.p.c. sia rimasta preclusa in forza dell'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la responsabilità aggravata ha avuto origine"*.

Va peraltro precisato, a conforto di quanto detto sulla più consistente tra le voci di danno lamentate dall'attrice, come proprio quest'ultima pronuncia, pur affermando il succitato principio, abbia anche ribadito quello sulla competenza funzionale ed esclusiva del giudice che ha trattato la causa dal cui

esito si pretenda desumere la responsabilità aggravata a valutare la domanda ex art. 96 comma 2 c.p.c. e, in virtù di ciò, abbia anche affermato che nel caso esaminato il giudice che era chiamato ad accertare, e che in concreto aveva accertato, l'inesistenza del diritto per la cui realizzazione era stata intrapresa l'esecuzione forzata era il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel caso di specie è ravvisabile anche l'elemento soggettivo richiesto dalla norma in esame per l'affermazione della responsabilità aggravata. Esso è costituito non già dalla mala fede o dalla colpa grave, che costituiscono i presupposti per l'applicazione sia del primo che del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., ma dalla mancanza della norma prudenza che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella "consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti" (Cass. 14.10.2008 n.25143; Cass. 19.10.2007, n.-21992; Cass.13 aprile 2007, n.3829; Cass. 5 agosto 2005, n. 16559).

Il convenuto ha agito in via esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo che presupponeva una valutazione sommaria dei motivi di opposizione, che era stata esplicitata nella parte motiva del provvedimento, ed era quindi conscio del fatto che esso avrebbe potuto essere caducato all'esito del giudizio, sulla base dell'esame delle difese che le parti avessero svolto e delle risultanze dell'istruttoria.

Passando alla quantificazione dei danni, essi possono essere riconosciuti nelle spese notarili, di custodia e di cancellazione del pignoramento che l'attore ha sostenuto nella fase esecutiva e che sono state comprovate, essendo state detratte dalla somma ricavata dalla vendita dell'immobile per un ammontare di euro 7.081,22.

Nulla può invece riconoscersi all'attore a titolo di rimborso delle spese legali asseritamente sostenute nella procedura esecutiva e in quella di opposizione agli atti esecutivi, dal momento che **SOCIETA' SRL** non ha prodotto documentazione che comprovi che essa ha corrisposto all'avv. **OMISSIS** le somme di cui alle fatture prodotte sub 19 e 21 e, a ben vedere, nemmeno ha formulato capitoli di prova orale (ad esempio per interpello) diretti a dimostrare tale circostanza (quello sub 1 della memoria ai sensi dell'art. 183, VI comma, n.2 c.p.c. era volto a dimostrare che l'attività descritta nei predetti documenti era stata effettivamente posta in essere).

Sull'importo riconosciuto di euro 7.081,22, trattandosi di credito di valore, spettano gli interessi al tasso legale dal momento del pagamento a quello della pubblicazione della presente sentenza. Sull'importo complessivo va anche poi riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo.

Venendo alla regolamentazione delle spese di causa, esse vanno poste a carico del convenuto in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo riferimento, per la determinazione della somma spettante a titolo di compenso, al d.m.55/2014, entrato in vigore il tre aprile di quest'anno. In particolare le somme spettanti per le fasi di studio ed introduttiva vanno determinate assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione previsti dal succitato

Sentenza, Tribunale di Verona, dott. Massimo Vaccari, 23 gennaio 2015

regolamento per le corrispondenti fasi delle cause di valore compreso tra euro 5.20001 ed euro 26.000,00. Il compenso per la fase di trattazione va invece determinato riducendo del 30 % il valore medio di liquidazione e quello per la fase decisoria riducendo del 50 % il corrispondente valore medio di liquidazione alla luce della duplice considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma VI, cp.c e che nel corso della seconda le parti non hanno dovuto prendere posizione su nuove emergenze, essendosi limitate a riprendere gli argomenti che già avevano svolto in precedenza.

Alla attrice spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 %.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, così decide

Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice e avente ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento della somma pari alla differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita forzata dell'immobile per cui è causa e il valore stimato dal ctu.

Condanna il convenuto a corrispondere all'attrice la somma di euro 7.081,22 oltre agli interessi al tasso legale su tale importo dal momento del pagamento a quella di pubblicazione della presente sentenza e alla rivalutazione monetaria sull'importo complessivo così risultante dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo nonché alla rifusione delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 3.545,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % sulla somma liquidata a titolo di compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.

Verona 23 gennaio 2015

Il Giudice

Massimo Vaccari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*